

# Il diritto di voto e l'accessibilità dei seggi elettorali

Esistono precise indicazioni normative per favorire l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità.

## Farsi assistere

Secondo la normativa vigente sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti", "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità".

Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l'**aiuto di un elettore** della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. La Legge n. 17 del 5 febbraio 2003 ha precisato che non è necessario che l'elettore che risulta quale accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell'assistito. L'unico requisito richiesto per l'accompagnatore dell'elettore disabile è quello della iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano (dimostrabile con l'esibizione della tessera elettorale).

Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico **certificato** rilasciato da **medici designati dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL)**. Tale documento deve precisare che *"l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore"*. Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.

Nel caso dell'elettore **non vedente** può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata. È utile precisare che chi necessita di **essere accompagnato** solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non occorre che presenti alcun certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è apportata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

I comuni devono assicurare un servizio di **trasporto pubblico** in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.

## Votare in un'altra sezione

Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un'altra sezione, del proprio comune, priva di barriere architettoniche.

Nei comuni ripartiti in più collegi (senatoriali, collegi uninominali, collegi provinciali) o in occasione dell'elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. Per sapere se la sezione scelta corrisponde a questi requisiti è possibile rivolgersi all'Ufficio elettorale del Comune o al presidente della sezione stessa.

Per poter essere ammesso al voto, il disabile deve presentare, assieme al certificato elettorale, **un'attestazione medica** rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria Azienda

Sanitaria locale o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nell'ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un'incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere - senza alcun costo - una visita presso la ASL di competenza.

Le **Aziende Sanitarie Locali**, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, devono garantire in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni.

Sarà cura del presidente di seggio iscrivere il disabile nella lista elettorale della sezione e di prenderne nota nel verbale.

### **L'accessibilità dei seggi elettorali**

Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l'accessibilità dei seggi elettorali.

Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambolanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'accessibilità attraverso il simbolo della carrozzina, tramite percorsi accessibili.

I comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e devono intervenire di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

Su quest'ultimo aspetto la normativa non precisa se l'intervento debba per forza consistere nella rimozione delle barriere architettoniche o nella scelta di altra sede accessibile da adibire alle consultazioni elettorali.

### **Voto a domicilio per i disabili gravissimi**

La **Legge 22 del 27 gennaio 2006**, successivamente modificata dalla **Legge 7 maggio 2009, n. 46**, prevede la possibilità di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio per alcune categorie di persone affette da grave disabilità

Possono, ad oggi, votare al proprio domicilio:

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano "intrasportabili". Il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perché non c'è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
2. Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;

in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l'incolumità personale del Cittadino.

Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.

### **La procedura**

Il primo passaggio che l'elettore deve fare, nell'imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o "intrasportabilità").

La certificazione la rilascia esclusivamente l'**Azienda Sanitaria Locale** attraverso propri **medici incaricati**.

La certificazione deve essere rilasciata in **data non anteriore ai 45 giorni** dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.

La certificazione, per i soli "intrasportabili", deve avere una **prognosi non inferiore ai 60 giorni**. Come si può immaginare, le visite, in questi casi, non possono che essere domiciliari e questo comporterà un impegno ed un'organizzazione adeguata a carico delle Aziende Sanitarie.

Il secondo passaggio è **la presentazione della richiesta** di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.

Alla richiesta vanno allegate una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa e la certificazione rilasciata dal medico incaricato della ASL.

La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso **tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente** la data della votazione.

La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà. Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dell'impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.

### **L'Ufficio Elettorale Comunale**

A questo punto iniziano le competenze del comune. Una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione l'ufficio elettorale deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.

L'ufficio nel frattempo rilascia ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il funzionario del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti già visti,

comunica i relativi nominativi ai rispettivi uffici dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

## **Il voto**

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.

## **Quali votazioni**

In forza della Legge 22/2006, l'opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della **Camera**, del **Senato**, dei membri del **Parlamento europeo** e delle **consultazioni referendarie** disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei sindaci e dei **consigli comunali**, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del comune per cui è elettore.

## **Normativa di riferimento**

### **Legge 7 maggio 2009, n. 46**

*"Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione."*

### **Legge 27 gennaio 2006, n. 22**

*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche."*

### **Legge 5 febbraio 2003, n. 17**

*"Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità"*

### **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**

*"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."*  
[si veda in particolare il primo comma dell'articolo 29]

### **Legge 15 gennaio 1991, n. 15**

*"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"*

**Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361** *"Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati"* [si vedano in particolare gli articoli 55 e 56]

## **NOTE e RINGRAZIAMENTI**

*Questa scheda è stata elaborata dal testo di **Carlo Giacobini**, Responsabile Centro per la documentazione legislativa - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Direzione Nazionale*